

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

71
DETERMINAZIONE N. DEL 20 MAR 2013

OGGETTO: sig.ra Vittoria Bruno - Liquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista deliberazione di Giunta n. 167 del 13 settembre 2012 di ratifica della determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 1° settembre 2012;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che la dipendente sig.ra Vittoria Bruno, inquadrata nella categoria C - posizione economica C 5, è stata collocata a riposo per limiti di età con effetto dal 01 gennaio 2013, giusta comunicazione prot. n. 0057803 del 29/11/2012;
- Rilevato che la sig.ra Vittoria Bruno ha prestato ininterrottamente servizio nel ruolo organico della C.C.I.A.A. di Bari dal 01 aprile 1976, giusta deliberazione 151/P del 18/12/1975;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica - per il periodo di servizio prestatato dal 01/04/1976 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13ª mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*";
- Letta la circolare INPDAP n.17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;
- Visto il C.C.N.L. 31/07/2009 del personale non dirigente del comparto "Regioni-Autonomie locali" biennio economico 2008/2009 (G.U. n.199 del 28/08/2009);
- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della "retribuzione - parametro" di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all'anzianità;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Rilevato pertanto che il trattamento di fine servizio della ex-dipendente sig.ra Vittoria Bruno determinato assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art.2 del C.C.N.L. 31.07.2009 pari ad € , alla quale va aggiunta la retribuzione individuale di anzianità per € , e la tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni di servizio prestati arrotondati per eccesso a 37, ammonta ad € ;

- Accertato che nel Bilancio di Esercizio 2011 e nel preventivo economico 2012 risultano rispettivamente accantonate: la quota di € (esercizio 2010) + € (consuntivo 2011) + (preventivo 2012) = €

- Considerato, pertanto, che occorrerà provvedere all'integrazione delle risorse economiche destinate all'accantonamento dell'indennità di anzianità in sede di chiusura del Bilancio di esercizio 2012 per l'importo di € 5.638,52, anche in relazione alle nuove modalità di calcolo determinate dal D.L. 185 del 29 ottobre 2012 che così recita: "*Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'art. 12 comma 10 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12 comma 10 (omissis).*";

- Visto l'art. 3 - comma 5 della Legge 140/1997 avente ad oggetto i termini di pagamento del trattamento di fine servizio, come modificato dall'art. 12 - comma 7 e 8 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che disciplina i termini e gli importi per il pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 - comma 3 della Legge 196/2009;

- Visto l'art. 1 comma 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 che differisce ulteriormente i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto;

- Letta la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 16 del 09.11.2011 che elenca analiticamente le deroghe all'applicazione dei nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui alla Legge 148/2011;

- Letta, altresì, la circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 contenente, tra gli altri, ulteriori chiarimenti forniti dall'Ente previdenziale in tema di "*Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio (omissis) e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art. 1 comma 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148*";

- Rilevato inoltre che alla Sig.ra Vittoria Bruno sono stati concessi durante il rapporto di lavoro con questo Ente n.2 prestiti sull'indennità di anzianità che determinano un debito residuo di € e che il Decreto Interministeriale 22.11.2004 ha fissato, con decorrenza 9 dicembre 2004, nella misura dell'1,50% il saggio di interesse annuo semplice da applicare su tali prestiti;

- Visto l'art.1 - punto n.6 del Decreto Interministeriale 20 aprile 1995, n.245;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Rilevato pertanto che dal trattamento di fine servizio spettante all'interessata devono essere detratti i prestiti già citati, ai sensi del Decreto Interministeriale 20 aprile 1995, n.245, e che agli stessi vanno aggiunti € a titolo di interessi maturati nell'anno 2012 e non estinti, per un importo complessivo di € ;

- Visto l'unito prospetto di calcolo (all. A);

- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;

- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio Trattamento Economico,

determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di quantificare l'indennità di anzianità dell'ex dipendente sig.ra Vittoria Bruno per l'importo complessivo di € al lordo dell'I.R.P.E.F., determinato ex art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato presso la Camera di Commercio I.A.A.di Bari dal 01/04/1976 al 31/12/2012 e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio, come si evince dall'allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento;

2) di corrispondere l'importo complessivo di € al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., secondo il termine di pagamento disposto dall'art. 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, , utilizzando per i suddetti importi il conto patrimoniale n. 230000 "trattamento di fine rapporto" previo accantonamento per l'anno 2012 della somma di € (di cui € già stanziati da preventivo per l'anno 2012 ed € da accantonare in sede di consuntivo 2012) sul conto 323000 "Accantonamento T.F.R." centro di costo D001 del Bilancio in corso;

3) di procedere, pertanto, all'integrazione delle risorse destinate all'accantonamento dell'indennità di anzianità in occasione della predisposizione del bilancio d'esercizio 2012;

3) di trattenere per effetto dei prestiti concessi sull'indennità di anzianità ed in applicazione dell'art.1 del Decreto Interministeriale 245/1995, all'atto del pagamento dell'importo lordo di € la somma complessiva di € di cui:

- € a titolo di quota capitale con recupero sul conto patrimoniale n. 112203 "Prestiti e anticipazioni al personale";

- € a titolo di interessi semplici maturati nell'anno 2012 e non estinti, con recupero sul conto patrimoniale n. 121526 "Partite attive da incassare"

Il Segretario Generale f.f.
(dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

